



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E
PMI
Servizi nel mercato unico e digitalizzazione
Regolamentazione delle professioni

Bruxelles **23 JAN, 2020**
Ares(2020)114851

Prof. F. Orbitello
Presidente SAESE
info@saese.eu

**Oggetto: Suo messaggio del 4 agosto 2019 - caso INFORMALE 2019/2254
 presso il mediatore europeo**

Egregio signor Orbitello,

Voglia scusarci per la risposta tardiva al Suo messaggio di posta elettronica del 4 agosto 2019.

L'analisi dettagliata del Suo nuovo messaggio, come pure quella dei testi legislativi da Lei citati, non ci porta a cambiare la valutazione da noi fatta in merito alla situazione del sig. Lo Presti e degli studenti italiani che hanno completato in Romania il corso psicopedagogico di I e II livello, come descritto all'articolo 236, paragrafo 1, lettera b), della legge rumena sull'istruzione 1/2011¹; valutazione che Le è stata presentata nella nostra lettera del 31 luglio 2019.

Poiché tali studenti non sono considerati pienamente qualificati dalla Romania, la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali non è applicabile alla loro situazione. Non possono di conseguenza richiedere di beneficiare dei vantaggi offerti dalla direttiva.

Le norme più generali del trattato sul funzionamento dell'Unione europea restano tuttavia applicabili e gli studenti italiani e il sig. Lo Presti, da Lei rappresentato nella presente corrispondenza, hanno diritto alla comparabilità delle loro qualifiche con quella richiesta dall'Italia, senza però obbligo di riconoscere tali qualifiche alle condizioni della direttiva in questione, in particolare per quanto riguarda le misure compensative.

¹https://www.edu.ro/sites/default/files/fi%C8%99iere/Minister/2017/legislatie%20MEN/Legea%20nr.%201_2011_atualizata2018.pdf

Abbiamo letto in maniera approfondita la legge rumena n. 38 del 17 gennaio 2019, che Lei sostiene abbia modificato gli articoli 236 e 239 della legge sull'istruzione 01/2011. Tuttavia tale legge non riguarda gli articoli 236 e 239, né la formazione iniziale degli insegnanti. La legge n. 38 modifica in realtà l'articolo 25, paragrafo 3, relativo ai bambini con bisogni educativi specifici, l'articolo 65, paragrafo 6, relativo a una strategia in materia di salute e nutrizione nelle scuole e l'articolo 82 relativo alle varie sovvenzioni. Gli articoli 236 e 239 sono stati modificati dal decreto governativo d'urgenza n. 49/2014 e l'articolo 241 è stato modificato dal decreto governativo d'urgenza n. 96/2016. La Commissione ha tenuto conto dell'ultima versione consolidata della legge sull'istruzione e non ritiene quindi di dovere modificare la propria valutazione giuridica.

Distinti saluti,



Martin FROHN
Il Capounità

Persona da contattare:

sophie.weisswange@ec.europa.eu